

DELIBERAZIONE NR. 1608 DEL 02/10/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON PADANA EMERGENZA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BERGAMO PER ATTIVITÀ DI
CONSULENZA SPECIALISTICA IN CARDIOLOGIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che, con e-mail prot. ASST n. 51991 del 13 luglio 2026, Padana Emergenza società cooperativa sociale onlus di Bergamo, struttura sanitaria privata non accreditata, ha chiesto la stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in cardiologia da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento cardiovascolare e del direttore sanitario (prot. int. n. 65690 del 7 settembre 2026) circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Cardiologia 1 individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria unità organizzativa i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 2/3 accessi mensili con un impegno orario di circa 20 ore complessive;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 2 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinalli, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con Padana Emergenza società cooperativa sociale onlus di Bergamo specifico accordo, per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 2 ottobre 2026 - 1 ottobre 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinalli, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Padana Emergenza società cooperativa sociale onlus, con sede legale in Bergamo, Via per Curnasco n. 51, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo padanaemergenza@legalmail.it, Partita IVA n. 03748460163, nella persona del sig. Marco Astori (d'ora in poi "Titolare della convenzione")
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;
- nella propria sede sita in Bergamo, Via per Curnasco n. 51, presso il poliambulatorio "Il maestrale", intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in cardiologia;
- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di cardiologia a favore di utenti/clienti della propria struttura;

b) l'Azienda:

	- con il “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili	
	in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale” ha disciplinato le modalità di	
	gestione delle attività di consulenza professionale richieste all’Azienda da soggetti	
	esterni;	
	- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui	
	sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;	
	- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento cardiovascolare in ordine	
	all’assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell’Azienda, sulla base di	
	attestazione del direttore della SC Cardiologia 1, il quale individuerà, tra i dirigenti	
	medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura, che hanno dato la disponibilità, i	
	professionisti che svolgeranno l’attività di cui all’art. 2 della presente convenzione in	
	regime di consulenza ex art. 88-91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell’area sanità alle	
	condizioni previste dalla presente convenzione;	
	c) le Parti:	
	- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono	
	compatibili con le reciproche attività di istituto;	
	- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri	
	ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle	
	prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica	
	di assenza di conflitto di interessi.	
	Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
	2.1 L’Azienda si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dal Titolare	
	<i>pag. 2 di 9</i>	

	della convenzione per assicurare prestazioni a favore di utenti dello stesso, attraverso	
	dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, che danno	
	la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio	
	2024 dell'area sanità alle condizioni economiche previste dalla presente convenzione e in	
	applicazione del proprio regolamento citato in premessa.	
	2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario	
	dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la	
	stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 2/3	
	accessi mensili per un impegno orario di circa 20 ore complessive presso la sede indicata	
	in premessa.	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
	3.1 Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda:	
	- € 130,00 (centotrenta/00) per prima visita cardiologica	
	- € 120,00 (centoventi/00) per visita cardiologica di controllo + ECG	
	- € 112,00 (centododici /00) per Ecocolordopplergrafia cardiaca	
	- € 160,00 (centosessanta/00) per prima visita cardiologica + ECG + ecocolordopplergrafia	
	cardiaca	
	- € 144,00 (centoquarantaquattro/00) per visita cardiologica di controllo + ECG +	
	Ecocolordopplergrafia cardiaca	
	tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di	
	competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate	
	all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali,	
	gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai	
	regolamenti aziendali.	
	3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle	
		<i>pag. 3 di 9</i>

```
prestazioni.
```

3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.

3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità dell'Azienda (*pfc.fatturazionelp@asst-pg23.it*) con cadenza di norma mensile il prospetto delle ore e/o degli accessi controfirmato dai dipendenti dell'Azienda relativi all'attività prestata, per consentirne la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.

3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: **M5UXCR1**. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.

3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

3.8. L'Azienda erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.

Art. 4 DURATA

4.1. La presente convenzione ha validità dal 2 ottobre 2026 e scadenza 1 ottobre 2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale richiesta

di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all’esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.

5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come

previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi

a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi

o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. *pantouflage* o *revolving doors*).

5.6. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante

dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna

responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di

attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.

5.7. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di

documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi

della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi

indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo

se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle

Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio

indirizzo.

Art. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del d.lgs. 9

aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in

materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

6.2. Il personale dell'Azienda è in regola con formazione, addestramento e sorveglianza

sanitaria previsti per la mansione.

6.3. Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su

attrezzature) saranno comunicate al Titolare della convenzione.

Il Titolare della convenzione fornisce i DPI necessari; restano esclusi, invece, i DPI

personali del lavoratore.

6.4. Il personale dell'Azienda deve rispettare le procedure di emergenza ed evacuazione

del Titolare della convenzione e utilizzare attrezzature o dispositivi secondo le procedure

vigenti, a seguito di adeguata formazione.

Il Titolare della convenzione è responsabile della sicurezza, manutenzione e conformità

delle proprie attrezzature.

6.5. Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico del Titolare

della convenzione; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo

all'Azienda.

6.6. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce inadempimento e

legittima la Parte non inadempiente a risolvere la convenzione, fatti salvi gli altri profili

di responsabilità previsti dalla legge.

Art. 7 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

7.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto

della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per

quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e

di diritto.

7.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella

vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente

convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla

automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la

corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente

svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora

per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività

realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 9 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,

IMPOSTA DI BOLLO

9.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

9.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

9.3. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), trattandosi di atto posto in essere

da Società Cooperativa Sociale iscritta di diritto al RUNTS (sezione Imprese Sociali) ed
avente la qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/1997.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per ASST Papa Giovanni XXIII

Per Padana Emergenza soc. coop. soc. onlus

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

sig. Marco Astori

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinalli
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1608/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON PADANA EMERGENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS DI BERGAMO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN
CARDIOLOGIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/09/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 15.000,00 (stimato anno 2026)		€ 15.000,00 (stimato anno 2026)
X		€ 45.000,00 (stimato anno 2027)		€ 45.000,00 (stimato anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 22/09/2026

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 15.000,00 (stimato anno 2026)		€ 15.000,00 (stimato anno 2026)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 45.000,00 (stimato anno 2027)		€ 45.000,00 (stimato anno 2027)

Bergamo, 24/09/2026

Il Direttore f.f.
Dr. / Dr.ssa Coppolone Ilaria

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1608/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON PADANA EMERGENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BERGAMO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CARDIOLOGIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
